

DECISIONE RELATIVA ALLE CAMERE PERMANENTI

IL COLLEGIO DELLA PROCURA EUROPEA (EPPO),

visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (in appresso "regolamento EPPO"), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

visto il regolamento interno adottato dal collegio dell'EPPO il 12 ottobre 2020, in particolare gli articoli 15 e 16,

considerando quanto segue:

(1) L'EPPO dovrebbe istituire camere permanenti incaricate di monitorare e indirizzare le indagini e le azioni penali condotte dalla Procura, e di garantire il coordinamento delle indagini e delle azioni penali nei casi transfrontalieri e l'attuazione delle decisioni adottate dal collegio.

(2) Ai sensi del regolamento interno dell'EPPO il collegio deve adottare una decisione che stabilisca il numero e la composizione delle camere permanenti e la distribuzione delle competenze fra di esse, così come norme dettagliate sull'organizzazione delle loro riunioni.

(3) È necessario inoltre necessario adottare norme dettagliate che attuino i principi relativi all'assegnazione dei casi alle camere permanenti di cui al regolamento EPPO e al regolamento interno. Tali norme dovrebbero basarsi sui principi di assegnazione casuale dei casi e di distribuzione equilibrata del carico di lavoro tra le camere permanenti.

(4) In considerazione della necessità di tenere conto degli sviluppi nell'applicazione pratica della presente decisione dopo l'entrata in funzione dell'EPPO, il collegio dovrebbe monitorarne attentamente il funzionamento e valutarne gli effetti in vista di eventuali future modifiche.

DECIDE:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

La presente decisione attua l'articolo 15 del regolamento interno. Essa istituisce le camere permanenti dell'EPPO, ne definisce il numero, e stabilisce norme sulla ripartizione delle competenze tra di esse e sulla ripartizione dei casi.

Articolo 2

Istituzione delle camere permanenti

1. Sono istituite quindici camere permanenti, designate da numeri consecutivi da uno a quindici.
2. In applicazione dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento interno, ciascun procuratore europeo è designato quale membro permanente di una, due, o tre camere permanenti. La designazione per una o più camere permanenti tiene conto del carico di lavoro stimato del rispettivo procuratore europeo ed è determinata sulla base:
 - a) del numero di casi sotto la sua supervisione e dei compiti attinenti ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento EPPO. Per la designazione iniziale sarà fatto riferimento al carico di lavoro stimato per il primo anno di funzionamento dell'EPPO;
 - b) del numero di procuratori europei delegati sotto il suo coordinamento ai sensi dell'articolo 34 del regolamento interno;
 - c) di altri specifici compiti di sua responsabilità e assegnatigli conformemente al regolamento EPPO o al regolamento interno.
3. La designazione dei sostituti del procuratore capo europeo a più di una camera permanente tiene anche conto del carico lavoro derivante dalle loro funzioni ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento EPPO.
4. Il procuratore capo europeo e ciascun sostituto del procuratore capo europeo presiedono le camere permanenti di cui sono membri permanenti.

Articolo 3

Riunioni delle camere permanenti

1. Ciascuna camera permanente tiene in linea di principio almeno due riunioni per mese di calendario. Il presidente della camera permanente fissa le date di tali riunioni con almeno 15 giorni di anticipo.
2. Il presidente della camera permanente può indire riunioni supplementari ogniqualvolta necessario. Le riunioni supplementari sono convocate con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo. In caso di urgenza le riunioni possono essere convocate non appena sono

disponibili i membri permanenti e il pertinente procuratore europeo incaricato della supervisione, e al più tardi entro tre giorni.

3. Tranne in caso di urgenza e previa consultazione del procuratore capo europeo, le riunioni delle camere permanenti non si svolgono contemporaneamente alle riunioni del collegio. Il presidente della camera permanente riprogramma qualsiasi riunione convocata a una data confliggente con quella di una riunione del collegio.

4. Nel fissare le date delle riunioni della camera permanente, il presidente garantisce il coordinamento con i membri permanenti di tale camera, con il pertinente procuratore europeo incaricato della supervisione e con il personale dell'ufficio centrale di cui all'articolo 7.

Articolo 4

Assegnazione dei casi alle camere permanenti

L'assegnazione dei casi alle camere permanenti nelle situazioni di cui all'articolo 32, paragrafo 5, all'articolo 41, paragrafo 3, all'articolo 42, paragrafo 1, all'articolo 47, paragrafo 2, all'articolo 50, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 51, paragrafo 3, e all'articolo 59, paragrafo 4, del regolamento interno avviene nel rispetto delle seguenti regole:

- a) All'avvio di un caso, il sistema automatico di gestione dei fascicoli dell'EPPO lo assegna in modo casuale a una camera permanente.
- b) Per consentirgli di valutare l'opportunità di adottare misure ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento interno, il procuratore capo europeo viene informato quando il numero di casi assegnati a una camera permanente è superiore del 10 % al numero medio di casi assegnati a ciascuna camera permanente.

Articolo 5

Esclusione temporanea da nuove assegnazioni

Al fine di garantire il funzionamento efficiente dell'EPPO e un'equa distribuzione del carico di lavoro tra le camere permanenti, il procuratore capo europeo, conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento interno, può sospendere l'assegnazione di nuovi casi a una o più camere permanenti per uno specifico periodo di tempo.

Articolo 6

Riassegnazione dei casi

Ai fini dell'articolo 32, paragrafo 5, del regolamento interno, qualora il procuratore capo europeo decida di assegnare la supervisione di un caso a un procuratore europeo di uno Stato membro diverso da quello in cui è situato il procuratore europeo delegato, e qualora

tale procuratore europeo sia un membro permanente della camera permanente di monitoraggio, il caso è immediatamente assegnato a un'altra camera permanente.

Articolo 7

Sostegno alle camere permanenti

1. Al lavoro delle camere permanenti ai sensi del regolamento EPPO vengono destinate adeguate risorse fra i membri del personale dell'EPPO.
2. Il personale incaricato assiste il presidente della camera permanente, fra l'altro, nell'organizzazione dell'ordine del giorno, nella preparazione dei verbali delle riunioni, nella redazione di documenti in vista delle riunioni e nella registrazione, nel sistema automatico di gestione dei fascicoli, delle decisioni adottate dalla camera permanente.
3. Nei limiti della disponibilità delle risorse, tale assegnazione garantisce che i membri del personale forniscano un sostegno stabile e continuativo alla camera permanente designata.

Articolo 8

Partecipazione dei non membri alle riunioni della camera permanente

1. Oltre alle persone indicate all'articolo 10, paragrafo 9, del regolamento EPPO il presidente della camera permanente, previa consultazione dei membri permanenti e del pertinente procuratore europeo incaricato della supervisione, può invitare qualsiasi membro dell'ufficio centrale, qualsiasi procuratore europeo delegato o qualsiasi membro del personale dell'EPPO ad assistere alla riunione della camera permanente in relazione a specifici punti all'ordine del giorno, qualora ciò sia necessario per consentire alla camera permanente di adottare decisioni.
2. Allo stesso scopo, in situazioni eccezionali, qualora ciò non sia in contrasto con le disposizioni applicabili del diritto dell'Unione o del diritto nazionale, il presidente della camera permanente, previa consultazione dei membri permanenti, del pertinente procuratore europeo incaricato della supervisione e, se necessario, del procuratore europeo delegato incaricato del caso, può invitare qualsiasi altra persona ad assistere alla riunione della camera permanente.
3. Le persone invitate ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non possono, in nessun caso, essere presenti al momento della deliberazione di una decisione della camera permanente.
4. Le spese amministrative connesse agli inviti ai sensi del presente articolo rientrano nel bilancio dell'EPPO. Qualora comportino dei costi, gli inviti ai sensi del presente articolo sono notificati al direttore amministrativo.

Articolo 9

Valutazione

Il collegio valuta l'incidenza della presente decisione sull'efficienza del lavoro dell'EPPO sei mesi dopo la data stabilita ai sensi dell'articolo 120, paragrafo 2, del regolamento EPPO.

Articolo 10

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione da parte del collegio.

Fatto a Lussemburgo, il 25 novembre 2020

Per il collegio,

Laura Codruța KÖVESI
Procuratrice capo europea